



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

* * * **ORIGINALE** * * *

N.20 del 07-07-2026

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il giorno **sette**, del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore **20:15** nella Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, **si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente Matteo Macoli.**

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
Macoli Matteo	Presente	Zeng Monalisa Adela	Presente
Zirafa Marzio	Presente	Magni Laura	Presente
Maestroni Ivonne	Presente	Tonon Federico	Presente
Mangili Mario	Presente	Facheris Michele	Presente
Bolis Giordano	Presente	Masper Jacopo	Assente
Bertoletti Barbara	Presente	Carissimi Marco	Presente
Valsecchi Giulio	Presente	Farina Patrizia	Assente
Brocca Elena	Assente	Suardi Valentina	Assente
Migliazza Stefania	Assente		

Presenti 12 e Assenti 5, su numero 17

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Matteo Macoli, informa che la discussione del presente argomento avverrà congiuntamente con i punti iscritti all'ordine del giorno al n. 6, 8 e 9, a cui seguiranno poi votazioni separate, ed invita nell'emiciclo i consulenti di Geco, la dottoressa Bersotti e il dottor Loda, per gli approfondimenti e gli eventuali chiarimenti tecnici, a seguire illustra l'argomento in discussione;

Accertato che gli interventi del Dottor Loda, del Consigliere Facheris Michele, della Dottoressa Bersotti, del Sindaco Matteo Macoli, del Consigliere Valsecchi Giulio, del Consigliere Carissimi Marco, nonché le dichiarazioni di voto a favore al punto n. 8 e di astensione al punto n. 9 da parte del gruppo "Tu per Ponte al Futuro", la dichiarazione di voto a favore per i punti in discussione da parte del gruppo "Matteo Macoli Sindaco" enunciati dal capogruppo Valsecchi Giulio, sono riportati nella registrazione audio video depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage/Amministrazione/ Organi di Governo/Consiglio Comunale/link "guarda le registrazioni video" – YouTube/Live (file: Consiglio comunale del 07/07/2026 dal minuto 01:01:56);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Ponte San Pietro le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dal Comune stesso;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 1.366.859,00; tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 1,80 %, e considerato che l'Ente si è attestato con il valore sopra indicato ad una crescita pari al 1,55 %, dal piano economico finanziario emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 1.366.859,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dal Comune di Ponte San Pietro, con esito positivo, come da determinazione n. 21 – 68 del 17/06/2026;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D. Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce,

limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che con propria deliberazione di Consiglio Comunale in pari seduta si è provveduto all'approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2026 - 2029;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026 - 2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche*

statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€	1.421.302,00	-
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€	10.484,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€	43.959,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€	-	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€	-	=
Totale gettito TARI	€	1.366.859,00	

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze ed agli studi sull'effettiva produttività dei rifiuti, come segue:

- 55 % a carico delle utenze domestiche;
- 45 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, riportati nell'allegato “A” della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la*

deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di ottenere una tassazione più equilibrata e, contestualmente, effettivamente proporzionata alla produzione di rifiuti di ridefinire le tariffe per le categorie di utenze non domestiche indicate di seguito:

- Categoria 10 - Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 settembre 2026
- seconda rata: 31 ottobre 2026
- terza rata: 30 novembre 2026
- quarta rata: 31 dicembre 2026,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2026;

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore 4 e di regolarità contabile del Responsabile finanziario, allegati al presente atto;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Facheris Michele, Carissimi Marco), astenuti nessuno, espressi in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvati con apposita deliberazione nella seduta odierna, validati con determinazione n. 21 – 68 del 17/06/2026.
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 5) Di approvare, nell'ambito delle utenze non domestiche, la voce specifica per il Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato, con imputazione allo stesso del costo effettivo dei rifiuti raccolti, secondo le stime indicate dal soggetto gestore, nonché delle quote proporzionali delle restanti voci di costo presenti nel piano finanziario, applicando una tariffa determinata in Euro 5,57/mq, per complessivi mq. 6.776.
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5 %;
 - le componenti perequative *UR1a* e *UR2a* e *UR3a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno.

7) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art.18 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 settembre 2026
- seconda rata: 31 ottobre 2026
- terza rata: 30 novembre 2026
- quarta rata: 31 dicembre 2026,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026.

9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Facheris Michele, Carissimi Marco), astenuti nessuno, espressi in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Presidente
Matteo Macoli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Servizio: ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-06-2026 N. 18

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore 4, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore 4
Dott. ANDREA VALERI PERUTA

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati
del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore 1, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Licia Zaira Meli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati

CITTA' DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

P.zza della Libertà, 1 - 24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

Servizio: ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-06-2026 N. 18

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore 4, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del settore 4
Dott. ANDREA VALERI PERUTA

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati
del Comune di Ponte San Pietro

CITTA' DI PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo • *Bèrghem*
P.zza della Libertà, 1 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

Servizio: ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore 1, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del settore 1
Dott.ssa Licia Zaira Meli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati
del Comune di Ponte San Pietro



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

N. 20 del 07-07-2026

Codice Comune 10174

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267)

Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di messo comunale, certifica che la delibera avente per oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267e s.m.i., viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2026 al 25-07-2026 .

Addì 10-07-2026

N° Registro Affissioni 850

Il Messo Comunale
Rosella Vitti

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

N.20 del 07-07-2026

Codice Comune 10174

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 21-07-2026 ai sensi dell'art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

**Il Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro
